



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Modalità di attuazione degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020 recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria in materia di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti ((, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca)), nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate ((, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941 n. 633 recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e, in particolare, gli articoli 71-*sexies*, 71-*septies*, 71-*octies*, in materia di compenso, così detto per “copia privata”, riconosciuto agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d’autore;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 giugno 2014, recante “*Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 giugno 2019 rep. n. 294 recante “Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall’articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633” che ha sostituito l’articolo 4 dell’allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 giugno 2014 disciplinando la materia dell’esenzione *ex ante* dal versamento dell’equo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

compenso in ragione della destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione di un uso professionale di detti apparecchi e supporti, e previsto un idoneo sistema di rimborsi;

VISTO il decreto del direttore generale biblioteche rep. n. 778 del 30 agosto 2019 recante "Modalità di attuazione degli articoli 4 e 4-bis dell'allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 giugno 2014 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 giugno 2019 n. 294 inerente le "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020 recante "determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi", pubblicato in G.U. n. 195 del 5 agosto 2020 che ha sostituito il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 giugno 2014;

CONSIDERATO che il decreto 30 giugno 2020 reca altresì le disposizioni inerenti le esenzioni dal compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e i rimborsi.

STANTE quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020, secondo cui con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore sono individuate le modalità per la comunicazione e l'indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti e della relativa documentazione, idonee ad assicurare l'efficace espletamento delle funzioni di controllo previste dall'articolo 4 medesimo decreto, anche attraverso l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti, e l'attuazione di quanto previsto al comma 3, relativamente all'istanza prevista all'articolo 2, comma 3 con riguardo ai casi di esenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto.

STANTE inoltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020, secondo cui con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore sono individuate le modalità inerenti le richieste di rimborso del compenso non dovuto, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto versamento del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a richiederne il rimborso.

DECRETA

Articolo 1

(Applicazione delle esenzioni, comunicazioni e termini)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020, di seguito solo "decreto ministeriale", i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, di seguito solo LDA, inoltrano alla SIAE una comunicazione utilizzando la modulistica disponibile nelle apposite sezioni dei siti internet istituzionali www.siae.it e www.librari.beniculturali.it.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa secondo le modalità tecniche indicate nei predetti siti osservando le medesime scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali relative alle unità in liquidazione assoggettate al compenso ed in particolare:

- a) I trimestre, entro il 15/06 di ciascun anno;
- b) II trimestre, entro il 15/09 di ciascun anno;
- c) III trimestre, entro il 15/12 di ciascun anno
- d) IV trimestre, entro il 15/03 dell'anno successivo.

Specifiche modalità di comunicazione delle unità esenti potranno essere individuate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale.

3. Ai fini della individuazione della documentazione comprovante l'uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l'uso professionale, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale i soggetti interessati formulano alla SIAE un'istanza utilizzando il modulo presente nelle apposite sezioni dei siti istituzionali www.siae.it e www.librari.beniculturali.it da inviare prima della formalizzazione della cessione oppure prima della comunicazione di cui al comma 2.

Articolo 2

(Documentazione inerente le unità cedute in esenzione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, indica, per ciascun tipo di apparecchio e di supporto di registrazione, le unità cedute in esenzione nel corso del trimestre. Ove presente, andrà allegato il numero identificativo univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione. La comunicazione è corredata dalle prove documentali atte a dimostrare l'uso diverso dalla riproduzione privata ad uso personale.

2. In relazione alle fattispecie concrete riconducibili alle ipotesi di esenzione di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale, la documentazione è individuata dalla SIAE all'esito dell'istanza di cui al precedente articolo 1, comma 3.

3. Nei casi di esenzione previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale è richiesta in particolare copia della seguente documentazione:

- a) Per gli apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi:
 - i. fatture di vendita;
 - ii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
 - iii. documento di trasporto o documentazione analoga;
- b) Per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico:
 - i. fatture di vendita, con l'indicazione degli estremi identificativi del soggetto destinatario che svolge attività di diagnostica medicale;
 - ii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- c) Per gli apparecchi e supporti, ivi comprese le consolle, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione e registrazione di fonogrammi e videogrammi: fatture di vendita, corredate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento e, al momento della



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

prima immissione in commercio, scheda tecnica dei prodotti idonea a dimostrare che il prodotto ceduto è inibito alla funzione di registrazione di contenuti audio-video.

- d) Per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi:
- i. fatture di vendita, dalle quali risultino gli estremi identificativi del soggetto destinatario che svolge attività di duplicazione;
 - ii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- e) Per gli apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
- i. fatture di vendita;
 - ii. documentazione comprovante il rapporto di fornitura in essere con la pubblica amministrazione.

Articolo 3

(Modalità di richiesta del rimborso)

La richiesta di rimborso del compenso di cui all'articolo 71-septies LDA è redatta utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione dei siti www.siae.it e www.librari.beniculturali.it, ed è inviata alla SIAE nei termini indicati dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale, secondo le modalità tecniche indicate nei predetti siti.

Articolo 4

(Procedure di rimborso per i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3, LDA)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale, i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3, LDA che non hanno usufruito delle esenzioni ivi previste e dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione possono richiedere il rimborso allegando al modulo di richiesta:

- a) copia delle fatture di vendita corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- b) la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall'acquirente utilizzatore finale con l'indicazione dei dati inerenti la partita IVA dell'interessato e dello specifico uso dell'apparecchio o supporto;
- c) ogni altra documentazione eventualmente richiesta da SIAE anche ad integrazione di quella già acquisita, idonea a dimostrare l'uso manifestamente estraneo alla copia privata;
- d) idonea documentazione dalla quale risulti che il compenso non sia stato addebitato all'acquirente utilizzatore finale.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3, LDA che non hanno usufruito delle esenzioni ivi previste e dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione, possono richiedere il rimborso allegando al modulo di richiesta la documentazione indicata all'articolo 2,



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

comma 3, per le diverse fattispecie previste, nonché la documentazione idonea ad evidenziare che il compenso non è stato addebitato all'acquirente utilizzatore finale.

Articolo 5

(Procedure di rimborso per le persone fisiche o giuridiche)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione dietro pagamento di un prezzo comprensivo di detto compenso possono richiedere il rimborso allegando al modulo di richiesta:

a) copia delle fatture di acquisto, dalle quali risultino quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati, nonché l'importo del corrispondente compenso per "copia privata" ove presente, e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

b) qualora il richiedente sia il fornitore dell'utilizzatore finale è richiesta:

- i. copia delle fatture di acquisto corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per "copia privata" ove presente;
- ii. copia delle fatture di vendita, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, all'utilizzatore finale con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati;
- iii. la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall'acquirente con l'indicazione dei dati inerenti la partita IVA del medesimo e dello specifico uso dell'apparecchio o supporto;
- iv. ogni altra documentazione eventualmente richiesta da SIAE anche ad integrazione di quella già acquisita, idonea a dimostrare l'uso manifestamente estraneo alla copia privata da parte dell'utilizzatore finale;
- v. la documentazione dalla quale risulti che il compenso non è stato addebitato all'utilizzatore finale.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione dietro pagamento di un prezzo comprensivo di detto compenso possono richiedere il rimborso allegando al modulo di richiesta:

a) Per le cessioni di apparecchi e supporti verso altri Paesi:

- i. copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per "copia privata", ove presente;
- ii. documentazione attestante il pagamento;
- iii. copia delle fatture di vendita a clienti esteri corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- iv. copia del documento di trasporto o documentazione analoga.

b) Per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico è richiesta copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

corrispondente compenso per “copia privata”, ove presente, corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Qualora il richiedente sia il fornitore dell'utilizzatore finale è richiesta:

- i. copia delle fatture di acquisto, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per “copia privata” ove presente;
- ii. copia delle fatture di vendita, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, all'utilizzatore finale con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati
- iii. la documentazione dalla quale risulti che il compenso non è stato addebitato all'utilizzatore finale.

c) Per gli apparecchi e supporti, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di registrazione di fonogrammi e videogrammi è richiesta copia della scheda tecnica del prodotto inibito e delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per “copia privata”, ove presente, corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Qualora il richiedente sia il fornitore dell'utilizzatore finale è richiesta:

- i. copia della scheda tecnica idonea a dimostrare che il prodotto è inibito alla funzione di registrazione di contenuti audio-video;
- ii. copia delle fatture di acquisto, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per “copia privata” ove presente;
- iii. copia delle fatture di vendita, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati;
- iv. la documentazione dalla quale risulti che il compenso non è stato addebitato all'utilizzatore finale.

d) Per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi: copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per “copia privata”, ove presente, corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Qualora il richiedente sia il fornitore dell'utilizzatore finale è richiesta:

- i. copia delle fatture di acquisto, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per “copia privata” ove presente;
- ii. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

- iii. la documentazione dalla quale risulti che il compenso non è stato addebitato all'utilizzatore finale;
- e) Per gli apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per "copia privata", ove presente, corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Qualora il richiedente sia il fornitore dell'utilizzatore finale è richiesta:
- i. copia delle fatture di acquisto, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del corrispondente compenso per "copia privata" ove presente;
 - ii. copia delle fatture di vendita alla Pubblica Amministrazione con le indicazioni inerenti la quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati;
 - iii. la documentazione dalla quale risulti che il compenso non è stato addebitato all'utilizzatore finale;
 - iv. la documentazione comprovante il rapporto di fornitura con la Pubblica Amministrazione, se presente.

Articolo 6

(Supporto tecnico)

Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e garantire il corretto adempimento delle procedure individuate, la SIAE assicura il necessario supporto tecnico mediante la sezione dedicata sul sito www.siae.it.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Esaurita la fase di controllo il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali e della Società italiana degli autori ed editori.

Rep. N. 576 del 4/09/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Passarelli